

DECRETO DIRETTORIALE
Il Direttore

D.D. n. 83/2025

Oggetto:

Bando per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca dal titolo: "Sperimentazione e testing piattaforma Uninuvola", nell'ambito del progetto: "UNI_NUVOLA_GP", Responsabile Scientifico Prof.ssa Valentina Poggioni.

CUP
J93C21000150001

Visto il vigente Statuto di Ateneo ed in particolare l'art. 41, comma 7, in base al quale il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio in casi di comprovata necessità e urgenza;

Vista la Legge n. 398 del 30 novembre 1989, recante "Norme in materia di borse di studio universitarie";

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di ricerca ai sensi dell'art. 18 comma 5 della L. 240/2010;

Visto l'articolo 18, comma 5, lettera f L. n. 240/2010 così come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 5 del 09/02/2012, convertito con L. n. 35 del 04/04/2012, ai sensi del quale la partecipazione a gruppi di ricerca è consentita anche ai titolari di borse di studio e di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'Ateneo;

Vista la Legge 5 giugno 2025 n.79 di conversione del Decreto Legge n.45/2025 (art.1 bis, comma4) di abrogazione del regime di esenzione fiscale per le borse di studio post laurea;

Vista la richiesta presentata in data 15.10.2025 dalla Prof.ssa Valentina Poggioni inerente all'attivazione di una borsa di ricerca dal titolo: "Sperimentazione e testing piattaforma Uninuvola", della durata di 4 mesi, per un importo onnicomprensivo di € 8.400,00, nell'ambito del progetto: "UNI_NUVOLA_GPU" CUP J93C21000150001;

Visto il D.D. n. 81/2025 del 16.10.2025 di autorizzazione all'emissione del presente bando;

Accertato che la copertura finanziaria della borsa di ricerca graverà sulla voce coan CA.04.09.01.01.05 "Costi per altre borse" PJ RB_2022_UNI_NUVOLA_GPU_POGGIONI della UA.DMAI.PG del corrente Esercizio Finanziario;

DECRETA

Art.1 - Oggetto procedura comparativa

È indetta la procedura di selezione comparativa, per titoli e colloquio, per conferimento di n. 1 borsa per attività di ricerca post-laurea presso il

Dipartimento di Matematica e Informatica secondo quanto di seguito indicato:

- Responsabile Scientifico della Borsa di ricerca: Prof.ssa Valentina Poggioni;
- Titolo della Borsa: "Sperimentazione e testing piattaforma Uninuvola";
- Attività di ricerca da svolgere: Sperimentazione e testing di progetti ad elevate richieste computazionali al fine di identificare limiti dell'attuale architettura della piattaforma;
- Lingua Straniera: INGLESE;
- Importo: € 7.741,94 (lordo percipiente);
- Durata: 4 mesi;
- Data di Inizio (presunta): 01.12.2025;
- Fondo di Finanziamento della Borsa: PJ RB_2022_UNI_NUVOLA_GPU_POGGIONI CUP J93C21000150001
- Area 09: Ingegneria industriale e dell'informazione
- Gruppo Scientifico Disciplinare: IINF-05/A
- Settore Scientifico Disciplinare: 09/IINF-05

La borsa di ricerca potrà essere prorogata, su istanza del Responsabile Scientifico e previa approvazione della Struttura che eroga la borsa, nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione, del Regolamento per il conferimento di borse di ricerca ai sensi dell'art. 18 comma 5 della L. 240/2010 ed entro i termini temporali di scadenza del progetto.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione

Per la partecipazione alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine di seguito indicato di presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- possesso di laurea Magistrale in:

LM-17 (lauree magistrali in FISICA), LM-18 (lauree magistrali in INFORMATICA), LM-27 (lauree magistrali in INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI), LM-29 (lauree magistrali in INGEGNERIA ELETTRONICA), LM-32 (lauree magistrali in INGEGNERIA INFORMATICA), LM-40 (lauree magistrali in MATEMATICA), LM-54 (lauree magistrali in SCIENZE CHIMICHE), LM-66 (lauree magistrali in SICUREZZA INFORMATICA)

ed equivalenti lauree specialistiche o diploma di laurea, conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del D.M. 509/1999, equiparato alle lauree magistrali sopra indicate, ai sensi delle normative vigenti sulla equiparazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, conseguita presso Università italiane o di titolo conseguito presso Università straniere riconosciuto equipollente.

Qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, sarà la Commissione giudicatrice a valutare l'equipollenza, ai soli fini della presente procedura di selezione. In questo caso i candidati devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane.

I requisiti prescritti devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

Art. 3 - Domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione alla selezione, da redigere in carta libera, secondo il Mod. "A" allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta con firma autografa o digitale a pena di esclusione, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica Via Vanvitelli n. 1 - 06123 PERUGIA - e devono pervenire **entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 11.11.2025** a mezzo posta certificata all'indirizzo PEC: dipartimento.dmi@cert.unipg.it o posta non certificata all'indirizzo email: dipartimento.dmi@unipg.it specificando nell'oggetto: "Domanda di partecipazione per borsa di studio "UNI_NUVOLA_GPU".

Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine. Pertanto, farà fede solo il timbro di arrivo del protocollo del Dipartimento di Matematica e Informatica.

L'omessa apposizione della firma autografa o digitale a sottoscrizione della domanda è motivo di tassativa esclusione dal concorso.

Non verranno accettate domande presentate tramite fax.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure

tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione, sotto la propria responsabilità:

1. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso;
2. il titolo della borsa per cui intende concorrere e l'Area Disciplinare;
3. la laurea posseduta con l'indicazione della data e dell'Università ove è stata conseguita, nonché della votazione ottenuta;
4. di impegnarsi a non usufruire di altra borsa di ricerca a qualsiasi titolo conferita, nel periodo di validità di quella per la quale si concorre;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione;
6. di impegnarsi a compiere continuativamente attività di ricerca nell'ambito della struttura di riferimento del progetto prescelto.
7. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo (art. 18, comma 1, lett. C Legge n.240/2010).

Alla domanda gli aspiranti devono allegare:

- a) certificato di laurea in carta libera, o autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato Mod. B attestante il possesso del Diploma di laurea con la votazione finale e le votazioni riportate nei singoli esami di profitto;
- b) Curriculum Vitae;
- c) le pubblicazioni e gli eventuali altri titoli in un file unico. Saranno valutati i titoli in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 conformemente all'allegato Mod. B. I titoli possono essere anche solo dichiarati, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella domanda di partecipazione al concorso o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato Mod. B.

Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, conformemente all'allegato Mod. B.

- d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Art. 4 - Commissione esaminatrice

La Commissione sarà nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, su proposta del Responsabile Scientifico della Borsa.

Art. 5 - Valutazione comparativa e graduatoria di merito

La procedura di selezione comparativa è per titoli e colloquio.

La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti di cui **30** riservati ai titoli e **70** al colloquio.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione prima del colloquio. Titolo ammessi a valutazione sono:

- Voto di Laurea;
- Sviluppo di progetti con elevate richieste computazionali desumibili dal Curriculum Vitae;

Il colloquio avrà per obiettivo la verifica delle conoscenze possedute dai candidati, nei seguenti argomenti:

- Utilizzo di piattaforme di calcolo scientifico;
- Conoscenze su almeno una delle seguenti tecnologie: Docker, Kubernetes, librerie per lo sviluppo software che fanno uso di GPU.

Il colloquio verrà espletato in modalità “Aula virtuale” nella Piattaforma Microsoft Teams e avrà luogo **il giorno 17.11.2025 con inizio alle ore 08,30** link: <https://bit.ly/33XKtaO>

I candidati dovranno essere in possesso di un collegamento Internet con audio (microfono e altoparlanti) e webcam.

La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.

Le comunicazioni di cui al presente bando, pubblicate all’Albo d’Ateneo, hanno valore di convocazione formale e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcuna altra comunicazione, nel giorno e nell’ora fissati per lo svolgimento delle prove.

Si ricorda inoltre che i candidati, per partecipare alla suddetta procedura, dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità.

Quanto sopra indicato, vale come convocazione formale e i candidati non riceveranno, pertanto, alcuna comunicazione.

Al termine dei lavori la Commissione formulerà la graduatoria degli idonei, intendendosi tali coloro che abbiano conseguito nel colloquio un punteggio non inferiore a **42/60**, secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.

La graduatoria di merito è approvata dal Responsabile della Struttura unitamente agli atti della procedura di selezione e in base ad essa viene attribuita la borsa di ricerca.

A parità di merito verrà considerato quale titolo di preferenza la minore età.

La graduatoria verrà pubblicata nell'albo on line dell'Ateneo e nel sito web del Dipartimento di Matematica e Informatica.

Nel caso di rinuncia del vincitore si procederà con lo scorrimento della graduatoria e verrà chiamato altro candidato, utilmente collocato e secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6 - Diritti, Divieti ed Obblighi del borsista

1. Il borsista ha l'obbligo di iniziare l'attività nella data prevista e di espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di ricerca, secondo le direttive impartite dal Responsabile Scientifico.
2. Possono essere giustificate brevi interruzioni dell'attività di ricerca solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati. Per periodi di assenza superiori a 30 giorni dovuti a maternità, o malattia prolungata, debitamente certificati, l'attività di ricerca è interrotta e l'erogazione della borsa è sospesa. La sospensione non può superare la metà della durata della borsa.
3. Il borsista è impegnato a tempo pieno ed esclusivo nelle attività di cui al progetto di ricerca per il quale è stato reclutato.
4. La borsa di ricerca, nei casi di proroga dei termini temporali di scadenza del progetto che ha finanziato la borsa medesima, essa potrà essere prorogata, su istanza del Responsabile Scientifico e previa approvazione della Struttura che eroga la borsa, nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.

5. Il borsista è tenuto a presentare alla/e scadenza/e fissata dal Responsabile Scientifico, e comunque prima della scadenza della borsa di ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolto.
6. Qualora il vincitore della borsa, dopo avere avviato l'attività di ricerca, non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente ed ininterrottamente, o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, la borsa di ricerca può essere revocata con motivato decreto del Direttore della Struttura sede di svolgimento delle attività del borsista, su proposta del Responsabile scientifico.
7. Gli assegnatari delle borse di ricerca hanno l'obbligo di comunicare alla Struttura il venir meno dei requisiti e delle condizioni previsti per il godimento della borsa; qualora gli assegnatari abbiano usufruito della borsa in assenza delle condizioni previste dal presente regolamento, gli stessi hanno l'obbligo di restituire le somme indebitamente percepite.
8. Il borsista è tenuto al rispetto del Codice Etico e di comportamento dell'Ateneo, nonché degli altri regolamenti interni.
9. Ferma restando la normativa sul diritto d'autore e il diritto morale dell'inventore, la proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dal borsista appartiene all'Ateneo, ai sensi del regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università di Perugia.
10. Il borsista è tenuto inoltre a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente appreso in relazione all'attività oggetto della borsa.

Art. 7 - Divieto di cumulo e incompatibilità

1. Le borse di ricerca non sono cumulabili con assegni di ricerca ed altre borse di studio o ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal titolare. Il borsista è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di ipotesi di cumulo ed a comunicarne tempestivamente l'eventuale sopravvenienza.
2. Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

3. La borsa di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
4. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre all'importo della borsa e ad eventuali sovvenzioni esterne di cui al precedente comma 1, compensi che facciano carico a contributi o assegnazioni erogate con fondi di bilancio dell'Università.
5. Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta alla Struttura che eroga la borsa e a condizione che tale attività sia dichiarata dalla Struttura stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare della borsa e non rechi pregiudizio all'Ateneo in relazione alla attività svolta.
6. Le borse di ricerca non possono essere cumulate con altre forme di retribuzione e/o emolumenti percepiti a qualsiasi titolo dal borsista.

Art. 8 - Accettazione Borsa e corrispettivo

Al candidato vincitore verrà data comunicazione dell'assegnazione della borsa di ricerca e lo stesso sarà invitato ad accettare la borsa di studio entro 7 giorni dalla predetta comunicazione presentando anche apposita Dichiarazione Sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 28/12/2000,n. 445 per attestare la propria posizione fiscale e contributiva.

L'eventuale sospensione della borsa è proposta dal Responsabile Scientifico per gravi inadempienze da parte del borsista nello svolgimento della propria attività o per assenze superiori a trenta giorni.

L' Importo complessivo della borsa è € 7.741,94 al lordo degli oneri a carico del percipiente. Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili posticipate, previa attestazione del Responsabile Scientifico sul buon andamento delle attività.

La borsa è reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, imponibile IRPEF e rilevante IRAP ma non rilevante ai fini previdenziali, in base all'entrata in vigore della Legge 5/06/2025 n.79;

Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 9 – Coperture assicurative

Sono a carico dell'Università gli oneri assicurativi sia per gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le Strutture di afferenza del borsista ovvero presso sedi esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile verso terzi, eventualmente derivante dai danni a persone o cose provocati dal borsista.

Art. 10 - Trattamento dati

I dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della presente protezione dei dati personali in possesso dell'Università degli Studi di Perugia e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del D. Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196. L'informativa, resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è disponibile al seguente indirizzo:
<https://www.unipg.it/ateneo/protezione-dati-personali/informative>

Art. 11 – Pubblicità

Il presente bando verrà pubblicato nell'albo on line dell'Ateneo e nel sito web del Dipartimento di Matematica e Informatica.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni legislative vigenti e le disposizioni regolamentari dell'Università degli studi di Perugia in materia in particolare il Regolamento per il conferimento di borse di ricerca ai sensi dell'art. 18 comma 5 della legge 240/2010.

La partecipazione alla presente selezione impone e sottintende la conoscenza e l'accettazione di quanto contenuto dal Regolamento per il conferimento di borse di ricerca ai sensi dell'art. 18 comma 5 della legge 240/2010 pubblicato al link <https://www.unipg.it/files/statuto-regolamenti/statuti/reg-borse-ricerca-2023.pdf>

Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prossima seduta.

Perugia, 20.10.2025

F.to

Il Direttore del Dipartimento

Massimo Giulietti

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

